

# Ridotti i contributi INAIL per i datori di lavoro agricoli

Il premio viene ridotto da 13,2435% all'8,5% da gennaio 2026

/ Daniele SILVESTRO

I datori di lavoro agricolo verseranno un premio assicurativo INAIL dell'**8,5%** in luogo del precedente 13,2435%. È arrivata, alla fine, la **rideterminazione** dei contributi per infortunio sul lavoro in agricoltura prevista dall'[art. 1](#) comma 2 del DL 159/2025.

È questa la novità di maggior rilievo che si apprende dalla circolare INPS n. [43](#) pubblicata ieri, 7 aprile 2026, con la quale l'Istituto ha reso note le **aliquote contributive** che verranno applicate, nel 2026, alle aziende che operano nel settore dell'agricoltura e che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD).

Innanzitutto, si ricorda che per la determinazione delle aliquote contributive previste per le aziende del settore agricolo è necessario fare riferimento a quanto disposto dall'[art. 3](#) comma 1 del DLgs. 146/97, il quale prevede che le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, e che impiegano OTI e OTD e assimilati, siano elevate ogni anno di uno **0,20%**, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del **32%** (a cui si deve aggiungere l'incremento dello 0,30% di cui all'[art. 1](#) comma 769 della L. 296/2006).

Tenuto conto allora di tale incremento, l'aliquota contributiva al FPLD da applicare nell'anno 2026 da parte della generalità delle imprese agricole viene fissata nella misura complessiva del **30,50%** (rispetto al 30,30% previsto per il 2025), di cui l'**8,84%** a carico del lavoratore.

L'aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende, singole o associate, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo **industriale** viene invece confermata al **32,30%** (di cui 8,84% a carico del lavoratore).

Quanto alla contribuzione per la **disoccupazione**, l'INPS ricorda che le imprese cooperative e i loro consorzi (inquadriati nel settore agricolo), che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla L. [240/84](#) sono tenuti a versare il contributo di finanziamento alla **NASpI**, non essendo più assoggettati all'aliquota contributiva del 2,75% prevista per la disoccupazione agricola.

Tale contribuzione trova applicazione per gli **operai agricoli a tempo indeterminato (OTI)** per effetto della previsione contenuta nell'[art. 1](#) comma 221 lett. a) della L. 234/2021 che ha esteso la NASpI agli OTI, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti

dalle suddette cooperative e loro consorzi.

Con la circolare in commento l'Istituto illustra anche il minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a **tempo parziale**. In pratica, viene confermata l'applicazione dell'[art. 1](#) comma 1 del DL 338/89, che stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

La retribuzione così determinata deve poi essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'[art. 11](#) del DLgs. 81/2015, il quale prevede un criterio per determinare un apposito **minimale di retribuzione** oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale. In altre parole, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per l'anno 2026 è il seguente:  $58,13 \times 6 / 39 = \mathbf{8,94 \text{ euro}}$ .

Come accennato, cambiano le aliquote INAIL che, fino al 2025, erano fissate in **10,1250%** per l'assistenza infortuni sul lavoro e **3,1185%** per l'addizionale infortuni sul lavoro.

Per effetto della delibera n. 147 del 21 luglio 2025 del CdA dell'INAIL e dell'autorizzazione alla revisione dei contributi in agricoltura prevista dall'[art. 1](#) comma 2 del DL 159/2025, dal 1° gennaio 2026 il contributo "Assicurazione INAIL in agricoltura" è ridotto all'**8,5%**.

Come evidenziato nella circolare in commento, la revisione dei contributi in agricoltura determina la contestuale **cessazione** dell'applicazione della riduzione di cui all'[art. 1](#) comma 128 della L. 147/2013.

Restano ferme le agevolazioni per zone tariffarie che, per l'anno 2026, sono pari a:

- **75%** per i territori particolarmente svantaggiati;
- **68%** per i territori svantaggiati.

Le suddette agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall'[art. 25](#) quarto comma della L. 845/78.

Infine, l'INPS ricorda che il calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli che assumono **operai occasionali** agricoli a tempo determinato (OTDO) è effettuato sulla base delle aliquote previste per gli OTD assunti dalla generalità dei datori di lavoro agricoli, con l'applicazione dell'aliquota per i **territori svantaggiati**.